

Reg. n. _____

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO – SPORTIVO - RICREATIVO CON AFFIDAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI PROPRIETA' DELL' ENTE COMUNE DI PALAGANO PER LE ANNUALITA' DAL 2024 AL 2025 RINNOVABILE FINO AL 2027

L'anno.....il giorno.....
del mese di..... nella sede Comunale, Via 23 Dicembre, n. 74,
41046 - Palagano (MO),

TRA

Il Comune di Palagano, Rappresentato da
C.F. nato a, il, nella sua qualità di
..... - che dichiara di agire e stipulare
esclusivamente a nome e per conto del Comune di Palagano, ai sensi dell'art. 109
del D.Lvo n. 267 del 18.8.2000 ed in ottemperanza al Decreto Sindacale n.
10/2023 del 30.12.2023;

E

.....rappresentata da.....,
nato a il, C.F.
residente ain Via,
nella sua qualità didell'Associazione.....presso
la cui sede, agli effetti della presente, risiede e a ciò espressamente autorizzato;

PREMESSO CHE

Il Comune di Palagano, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.04.2024, ad oggetto: "*classificazione degli impianti sportivi: atto di indirizzo per la gestione e uso degli stessi* " e della Determinazione Dirigenziale n.... del .././.. propone l'attuazione di un progetto educativo-sportivo-ricreativo con affidamento della piscina comunale di proprietà dell' Ente attraverso il quale intende individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, il soggetto affidatario più idoneo.

Il progetto viene sviluppato allo scopo di perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1 - consentire la migliore fruibilità possibile delle proprie strutture anche attraverso la presentazione di proposte progettuali mirate sulla dotazione impiantistica;
- 2 - organizzare eventi e manifestazioni in virtù del riconosciuto ruolo sociale, ed aggregativo dello sport;
- 3 - garantire la massima accessibilità alle attività previste dal progetto e alle suddette

strutture a molteplici categorie di utenti;

4 - sviluppo dell'iniziativa in totale collaborazione e sinergia con l'Amministrazione, integrazione con il territorio e le proposte di altre associazioni sportive locali, con le quali sarà necessario concordare condizioni e modalità di utilizzo delle suddette dotazioni, tramite apposita convenzione;

5 - riduzione di oneri a carico del Bilancio comunale, in considerazione della imputazione dei costi di gestione in capo al soggetto affidatario;

6 - creazione di occasioni occupazionali a favore della popolazione residente in conseguenza della prioritaria condizione di impiego, da parte del soggetto affidatario, di forza lavoro locale e allo svolgimento di progetti di alternanza scuola-lavoro;

7 - predisposizione di opportunità indotte per le realtà economiche artigianali, commerciali e ricettive locali (tour enogastronomici, presentazioni di prodotti tipici, convenzioni con ristoranti ed esercenti,....).

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI

La presente convenzione viene stipulata tra i seguenti soggetti:

- Comune di Palagano: AFFIDANTE;
-: AFFIDATARIO.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione riguarda la realizzazione di un progetto educativo-sportivo-ricreativo, con le finalità indicate in premessa, da attuarsi tramite la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento della piscina comunale di proprietà comunale, situata nel capoluogo e non facenti parte di altre convenzioni, di cui all'elenco a seguire.

L'affidatario attua i servizi a carattere educativo, sportivo, turistico inerenti la gestione della piscina comunale affidati con la presente convenzione nonché la valorizzazione del territorio a fini sportivo-turistico-promozionali.

Le attività di cui trattasi dovranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con le realtà sportive ed associative locali.

Il Comune di Palagano affida a....., che accetta, la gestione e l'utilizzo della struttura denominata piscina comunale sita in Via Macampori, n. 2 identificata al N.C.T. Foglio 32 mappale

374 e 378 con annesso stabile spogliatoi, bar e magazzino nonché gli impianti di illuminazione, gli spogliatoi, le docce, i servizi igienici, i vani accessori e le pertinenze strumentali delle strutture in oggetto nonché tutte le attrezzature.

I citati immobili, gli impianti di servizio e tecnologici, gli arredi e le attrezzature, facenti parte dei complessi sportivi descritti, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'affidatario, che li prende in consegna.

Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso.

L'affidatario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come precedentemente individuati, consentono lo svolgimento del progetto cui sono destinati.

L'Amministrazione comunale fornisce all'associazione/impresa copia delle chiavi necessarie.

E' fatto assoluto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ARTICOLO 4 - TITOLARITÀ

Con la presente convenzione il soggetto affidatario diventa titolare della gestione dei servizi ed attività affidate, con le relative strutture, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Il soggetto affidatario potrà a sua volta concedere a terzi la gestione di alcuni servizi ma non dell'intero pacchetto.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata del progetto è stabilita per il periodo 2024-2025 (fino al 31.12.2025), prorogabile con atto espresso da parte del Comune di ulteriori due anni fino al 2027 (31.12.2027);

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla realizzazione del progetto, alle attività rivolte al normale utilizzo e alla quotidiana gestione degli impianti e delle strutture nonché alla loro manutenzione ordinaria, al fine di mantenere gli stessi nella massima efficienza, pulizia e decoro quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Manutenzione e riparazione delle recinzioni;
- Eventuali ripristini di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetterie, piccole

- apparecchiature idrosanitarie in genere e riparazioni impianti idraulici;
- riparazione ed eventuale sostituzione di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- riparazione ed eventuale sostituzione di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;

Sono inoltre a carico dell'affidatario:

- le spese per acquisto di materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali tramite appositi prodotti disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario tutte le spese per ottemperare alle disposizioni di legge per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per quant'altro richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ai fini dell'espletamento dell'attività spettacolistica e sportiva.

L'affidamento comprende, inoltre, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia di tutti gli spazi ed aree interne ed esterne degli impianti sportivi, pavimentazioni, arredi, vetrate e infissi, compresa la cura delle aree verdi e pertinenziali esterne con relativi sfalci nonché il riordino complessivo dei locali e degli impianti.

L'affidatario si impegna a programmare controlli periodici ad impianti, strutture ed attrezzature segnalando all'ufficio comunale referente gli interventi da effettuare.

E' fatto divieto allo stesso affidatario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune di Palagano si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'affidatario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di legge e regolamentari e per ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione, nel caso dovessero essere riscontrate deficienze inerenti l'ordinaria manutenzione, il Comune inviterà l'affidatario ad eseguire entro congruo termine, gli interventi necessari.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, allo stesso affidatario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale

L'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese dell'affidatario, senza altre formalità, incamerando la cauzione/fidejussione di € 4.000,00 prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi allo stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso all'Amministrazione nel termine perentorio **di giorni 60** dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione/fidejussione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria resta a carico dell' Ente.

Per manutenzioni straordinarie si intendono tutte quelle che non rientrano tra le ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono, inoltre, da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

I locali, gli impianti e le loro attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

ART. 8 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Nessuna modifica agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed alle consistenze può essere apportata dal gestore senza il previsto assenso scritto dell'Amministrazione.

Potranno, altresì, attuarsi intese tra l'Amministrazione comunale e l'affidatario per realizzare, a cura di quest'ultimo, interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in affidamento.

A tale scopo dovrà essere prodotta motivata richiesta per iscritto all'Amministrazione e se la stessa dovesse essere accolta si concorderà sugli strumenti tecnici necessari ed adeguati per la realizzazione dell'intervento (progetti, preventivi, autorizzazioni...).

La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione avverrà dopo collaudo e/o regolare esecuzione dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che gli interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà comunale.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO, SICUREZZA, GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Nei periodi di affidamento l'affidatario deve assicurare e garantire a propria cura

e spese, e senza alcun onere a carico del Comune di Palagano, il continuo e regolare funzionamento dell' impianto concesso con la presente convenzione, impegnandosi formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate - in relazione alla capienza e dimensione degli impianti e delle strutture stesse nonché alle tipologie di attività e manifestazioni svolte - tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza previsti dalle normative vigenti nonché tutte le prescrizioni di cui alla vigente legislazione in tema in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi.

Lo stesso affidatario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale ed in particolare di quello che deve essere classificato e in possesso delle prescritte abilitazioni e/o titoli riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni.

Il medesimo affidatario risponde in ogni caso dell'operato del personale utilizzato.

Il Gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20/07/2013 (Decreto Balduzzi).

L'affidatario rimane unico responsabile nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività previste dal Progetto.

Lo stesso, infatti, è responsabile, nei periodi di affidamento, della gestione degli impianti ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso dei complessi sportivi e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Palagano, relativa all'attività di gestione degli impianti sportivi e del loro utilizzo, viene assunta dall'affidatario.

L'affidatario mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare per effetto della gestione e/o dell'uso degli impianti sportivi, dall'esercizio delle attività, manifestazioni ed iniziative ad esso affidate e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il medesimo affidatario è esclusivamente e direttamente responsabile, nei periodi di competenza, verso l'utenza e i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività svolta, all'imperfetta esecuzione del servizio, all'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi e difetto di sicurezza degli stessi.

L'espletamento delle manifestazioni ed iniziative dovrà essere svolto dall'affidatario nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, previdenza, assicurazioni, spettacolistica e quant'altro attinente l'attività oggetto dell'affidamento.

L'affidatario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.

In caso di danni arrecati da terzi agli impianti, l'affidatario provvede all'immediato reintegro dell'efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

L'affidatario stesso, pertanto, si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, comprese le eventuali proroghe tecniche, un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile connessi e/o derivanti dalla gestione e dall'esercizio del complesso delle attività e servizi formanti parte della Convenzione, il quale deve prevedere le seguenti garanzie:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e recante tra le altre condizioni anche la specifica estensione dell'assicurazione:

- alla R.C. derivante da conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
- alla R.C. per danni a cose in consegna e/o custodia;
- alla R.C. per danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- alla R.C. per danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.);
- alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL, con massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.

Copia dell'anzidetta polizza dovrà essere depositata presso il servizio Tecnico del Comune di Palagano.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'affidatario stesso dalle responsabilità incumbenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa intendendosi l'Amministrazione comunale comunque manlevata da ogni onere e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

I locali, strutture, mobili e altri beni affidati dal Comune di Palagano sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici, esplosione, scoppio, altri rischi accessori complementari, con polizza assicurativa recante clausola di rinuncia al diritto di

surroga dell'assicuratore (ex art. 1916 c.c.) nei confronti dell'affidatario, per le somme pagate in caso di sinistro, ai sensi della polizza stessa e fatta eccezione per il caso di dolo.

L'affidatario rinuncia a sua volta a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Palagano per danni a beni di proprietà dell'affidatario stesso o dallo stesso tenuti in uso, consegna o comunque nelle sue disponibilità, con l'impegno ad inserire nei contratti assicurativi eventualmente stipulati a garanzie dei detti beni, analoga clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del Comune di Palagano per le somme pagate ai sensi dei medesimi contratti, ferma l'eccezione per il caso di dolo.

L' Affidatario si impegna a rispettare le Tariffe degli impianti sportivi individuate e approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 11.11.2023;

L' affidatario è obbligato a rispettare e mantenere per tutta la durata del contratto e della gestione in servizio quanto disposto dai seguenti atti Legislativi in materia di Sicurezza e Igiene degli Impianti natatori:

- *Accordo Stato e Regioni e le Provincie Autonome 16 gennaio 2003;*
- *Accordo Stato e Regioni e le Provincie Autonome 16 dicembre 2004;*
- *DGR 18 luglio 2005, n. 1092 "Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";*
- *Norma UNI 10637"Piscine: requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina";*
- *Decreto del Ministero della salute del 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";*
- *Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1379 del 25/06/2008 "Norme CONI per l'impiantistica sportiva".*
- *Legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale";*
- *R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";*
- *Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali";*

ARTICOLO 10 - PIANO ANNUALE DELLE PROPOSTE E MANIFESTAZIONI

L'affidatario si impegna a presentare, preliminarmente all'inizio delle attività il Piano annuale delle manifestazioni e proposte sportive, turistiche, culturali ed educative che intende attuare, in conformità agli indirizzi e finalità del progetto che il Comune di Palagano ha inteso realizzare.

Il Comune ha facoltà di scegliere, tra le diverse proposte presentate, le manifestazioni di interesse pubblico per la promozione dell'immagine di Palagano che intende direttamente realizzare, demandando agli appositi atti deliberativi di indirizzo e determinativi di gestione la completa regolamentazione del programma delle iniziative prescelte e disciplina dei relativi rapporti.

Eventuali proposte di manifestazioni sopraggiunte da parte dell'affidatario nel corso dell'anno ed in aggiunta a quelle inserite nel programma annuale di cui in precedenza dovranno essere tempestivamente comunicate e saranno, di volta in volta, vagliate demandando, in caso di accoglimento, agli appositi atti deliberativi

di indirizzo e determinativi di gestione la completa regolamentazione e disciplina dei relativi rapporti.

ARTICOLO 11 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune di Palagano dovrà coadiuvare l'affidatario con i seguenti compiti:

- A) consentire il migliore espletamento del progetto, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell' ambito delle proprie competenze istituzionali;
- B) attuare il più agevole accesso possibile a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività ricomprese nel progetto;
- C) fornire la collaborazione dei propri uffici per facilitare il corretto e puntuale svolgimento dei servizi affidati.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere alla custodia degli impianti, assicurare la perfetta funzionalità, sicurezza e igienicità degli stessi e delle attrezzature, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi relativi, organizzando la propria struttura e le attività connesse e strumentali in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e delle norme e disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Il medesimo affidatario dovrà, pertanto, condurre, utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto attenendosi e facendo osservare scrupolosamente tutte le vigenti disposizioni di legge, normative, regolamentari e comportamentali con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, infortunistica e igienico-sanitaria.

Lo stesso affidatario dovrà provvedere con personale qualificato e con mezzi propri al funzionamento delle strutture e ad un'ottimale conduzione di tutti gli impianti secondo le vigenti normative in materia; tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di CCNL, sono a carico del medesimo affidatario, il quale ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti del Comune.

Detto personale deve essere in possesso degli attestati e/o brevetti professionali richiesti dalla normativa vigente.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità dello stesso.

Il personale sostituito dovrà ovviamente possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali-abilitativi richiesti.

Dovrà essere strettamente osservata da parte dell'affidatario la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire nei servizi, in misura complementare e

comunque non sostitutiva rispetto all'organico del personale societario previsto, d'intesa tra le parti, soggetti in borsa lavoro, in stages o tirocini formativi, sulla base di specifici progetti di impiego all'uopo predisposti in proposito e nel rispetto delle modalità di cui alle disposizioni di legge in materia, verificandone il congruo utilizzo in relazione alle finalità di impiego ed esplicando l'affidatario compiti di tutoraggio aziendale.

L' Affidatario dovrà corrispondere il canone annuale fissato in Euro € ----- annui (comprensivi di oneri e IVA), per l' impianto in locazione entro il 31 maggio di ogni annualità; **In alternativa alla corresponsione del canone annuale l' affidatario potrà adempiere all'obbligazione tramite la realizzazione di lavori di miglioria o investimenti di importo equivalente sugli impianti e sulle strutture.**

La società si impegna a presentare entro il termine del 31 maggio di ogni annualità una relazione tecnica/progetto con il dettaglio dei lavori di miglioria e/o investimento da effettuare e le spese previste di ammontare pari al canone annuo;

Il Comune di Palagano provvederà alla conseguente formalizzazione tramite proprio atto dell'approvazione dei lavori di miglioria e/o investimento proposti

ARTICOLO 13 – CAUZIONE/FIDEJUSSIONE

A garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'affidatario presterà apposita garanzia tramite cauzione/fidejussione **per un importo di € 4.000,00.**

Entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, il Comune provvederà al rimborso della cauzione/fidejussione.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'affidatario dovrà garantire la disponibilità dell' impianto con tutte le sue strutture al pubblico, durante l'orario di apertura - che sarà stabilito di concerto tra l'affidatario stesso e l'Amministrazione Comunale – con presenza di organico adeguato alle esigenze, come da normativa in materia, vigilanza sul corretto utilizzo, effettuazione di analisi sui parametri fondamentali e rispetto di tutti gli adempimenti normativi vigenti in tema di Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine e di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente Autorità Sanitaria.

Le modalità di accesso ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordati tra l'affidatario e l'Amministrazione Comunale.

Qualora per l'effettuazione di iniziative di carattere sportivo si dovessero modificare gli orari stabiliti per il pubblico l'affidatario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

L'affidatario si impegna ad organizzare corsi di nuoto con utilizzo della piscina nei giorni, orari e per un numero di lezioni settimanali come da programma

che l'affidatario stesso dovrà presentare al Comune. I corsi dovranno essere tenuti da istruttori abilitati e debitamente pubblicizzati a cura e spese dell'affidatario.

In alternativa alla corresponsione del canone annuale l'affidatario potrà adempiere all'obbligazione tramite la realizzazione di lavori di miglioria o investimenti di importo equivalente sugli impianti e sulle strutture specificate nell'art. 5 del presente avviso.

La società si impegna a presentare entro il termine del 31/05 di ogni annualità una relazione tecnica/progetto con il dettaglio dei lavori di miglioria e/o investimento da effettuare e le spese previste di ammontare pari al canone annuo previsto.

Il Comune di Palagano provvederà alla conseguente formalizzazione tramite proprio atto dell'approvazione dei lavori di miglioria e/o investimento proposti.

ARTICOLO 15 – TARIFFE, PROVENTI E PUBBLICITA'

Considerato che l'aspetto educativo, sportivo e di aggregazione sociale e culturale è prioritario nella gestione della presente convenzione, l'affidatario deve applicare, per l'uso delle strutture e impianti, le tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 107 del 11.11.2023.

Tutti i proventi derivanti dal pagamento delle citate tariffe spettano all'affidatario.

L'utilizzo delle strutture oggetto dell'affidamento per manifestazioni o iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo, sociale, scolastico-educativo patrocinate od organizzate dal Comune di Palagano è gratuito e senza oneri, diretti o indiretti, a carico del Comune.

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

L'affidatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico dello stesso affidatario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico ma conformarsi alla sobrietà ed al Codice Penale.

Nessuna responsabilità risulta a carico dell'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

L'affidatario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti servizi comunali, in ordine alla durata temporale, alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

L'affidatario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione di cartelli o pannelli pubblicitari.

ARTICOLO 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Lo sviluppo del progetto nonché la gestione delle strutture e impianti sportivi ed i servizi ad essa riconducibili sono soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione.

Il Comune potrà infatti verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle attività svolte agli obiettivi del suddetto progetto nonché l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

L'affidatario, oltre a quanto previsto dalle disposizioni del presente documento, dovrà presentare annualmente al Comune una relazione generale conclusiva sull'andamento delle attività svolte nell'anno precedente e sul grado di realizzazione del progetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere agli impianti, al fine di procedere con ispezioni, campionature, verifiche sugli stessi e sullo stato di attuazione delle attività svolte in relazione agli obiettivi descritti nel Progetto ed agli impegni assunti con la presente convenzione.

Laddove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge, regolamenti o doveri dell'affidatario così come derivanti allo stesso dalla presente convenzione o che possano produrre disservizi, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni.

Non provvedendo l'affidatario a giustificarsi nel termine assegnato, ovvero in caso di giustificazioni non sufficientemente valide, saranno applicate le penalità previste dal presente documento.

Il Comune, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e verifica espletata, si riserva in ogni tempo, la facoltà di apportare modifiche ed aggiornamenti alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - PENALI

Il Comune può irrogare, tramite il Responsabile di servizio competente, una sanzione, per ogni disservizio sulla gestione degli impianti sportivi ed in funzione della gravità, che è stabilita tra un minimo di € 100,00 (€ cento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (€ duemila/00).

ARTICOLO 18 - INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE – RECESSO, DECADENZA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- arbitrario abbandono, da parte dell'affidatario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;

- alterazione o modifica sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie del progetto;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all' Amministrazione o ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- qualora insorgessero comprovate e serie anomalie tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente incompatibili con la prosecuzione della gestione;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- mancata corresponsione del canone o non esecuzione dei corrispondenti lavori di migloria e/o investimento da attuarsi in alternativa;

La presente convenzione, inoltre, è soggetta a risoluzione di diritto in caso di scioglimento dell'affidatario o incorporazione dello stesso in altro ente, salvo accordo scritto contrario, modifica dello statuto incompatibile con l'oggetto della presente convenzione e i suoi presupposti.

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 60 giorni comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionali, dovrà essere richiesto al Comune con preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta l'affidatario si impegna a verificare con l'Amministrazione le obbligazioni attivate fino a quel momento garantendo di provvedervi/ottemperarvi direttamente.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione del servizio affidato, violazione alle direttive ed indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale nonché dell'obbligo di permettere al Comune la vigilanza ed il controllo sul corretto svolgimento dei servizi, previa revoca dell'affidamento da parte della Giunta Comunale.

L'affidatario si impegna ad assicurare, in ogni caso, l'erogazione del servizio fino alla riconsegna al Comune degli impianti gestiti.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo n. 679/2016, s'informa che i dati personali

forniti e raccolti in occasione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di cui al presente avviso saranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui al presente avviso pubblico;
- trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza;
- registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei;
- conservati, sino alla conclusione del procedimento, presso il Servizio Tecnico, nella responsabilità del Geom. Cesare Cappelletti, responsabile del trattamento dei dati.

Il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante.

I partecipanti, con la presentazione delle istanze, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, in funzione e per i fini della partecipazione al presente procedimento pubblico, dati richiesti obbligatoriamente per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi e/o privati, inclusi i partecipanti che partecipano alla procedura e ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90, anche tramite sistemi di interconnessione, sia per il riscontro della loro esattezza e completezza, sia per ogni eventualità legata al presente procedimento.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla Legge 241/90.

Il titolare del trattamento in fase di procedimento pubblico è il Comune di Palagano. Si precisa che l'eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte del Comune di Palagano, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016, l'affidatario è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione alla gestione dell'impianto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio come segue:

- COMUNE DI PALAGANO: Via 23 Dicembre, 74 – 41046 Palagano (MO);
- Via,

ARTICOLO 21 - GIUDIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l'affidatario relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle singole disposizioni della presente convenzione devono essere risolte mediante accordo bonario.

Qualora ciò non fosse possibile e qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica o amministrativa), saranno definite mediante ricorso al giudizio del foro ordinario, che per competenza è il Tribunale di Modena.

ARTICOLO 22 - SPESE

Le spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del presente atto, da effettuarsi solo in caso d'uso, nessuna esclusa o eccettuata sono a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 23 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

La presente convenzione potrà essere modificata ed aggiornata, di comune accordo e con reciproco interesse in funzione di intervenute disposizioni di legge, giurisprudenziali, esperienza maturata, fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive.

Qualsiasi modifica, aggiornamento ed integrazione dovrà essere fatta per iscritto, attribuendo le parti alla forma scritta carattere di essenzialità.

In tale circostanza le relative spese graveranno a carico del gestore.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'affidatario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Palagano con deliberazione di Giunta Comunale nr. 75 del 31/12/2013, documento che, pur non materialmente allegato alla presente convenzione, viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al citato codice può essere causa di risoluzione della medesima convenzione. L'Amministrazione contesterà l'eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Per quanto non regolamentato con il presente documento si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Comune di Palagano _____

Associazione/Impresa Affidataria _____

Palagano Li